



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4053 del 18/05/2021

Fasc. n 9.11/2018/707

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Industria n. 73/75/77 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023” che prevede l’obiettivo n. 18228, riferito al programma PG0903, CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che la Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Industria n. 73/75/77, è destinataria dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018 avente per oggetto: “Tre Emme S.r.l.. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di gestione rifiuti sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell’industria n. 73/75/77, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2619 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Tre Emme S.r.l.. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all’impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell’Industria n. 73/75/77, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa Tre Emme S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 10.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 209237) e completata in data 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9349) su richiesta di documentazione integrativa del 13.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 5592), volta ad ottenere la variante non sostanziale all’autorizzazione dell’impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Industria n. 73/75/77;

Vista la nota del 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9406), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100336) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Preso atto che trattasi di variante non sostanziale, consistente nell’inserimento di un trituratore mobile per il trattamento dei rifiuti di carta e cartone e della relativa emissione di tipo diffuso, alla revisione del layout dell’impianto di gestione rifiuti, all’inserimento dell’operazione di recupero R3 sui codici EER 030308 e 191201 e alla rinuncia all’operazione di recupero R3 sul codice EER 150203 questa Città Metropolitana ha ritenuto, come previsto dalla d.d.g. n. 6907 del 25 luglio 2011, di non chiedere parere ad A.T.S. Città Metropolitana di Milano, all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, al Comune di Settimo Milanese e al Servizio Acque reflue della Città Metropolitana di Milano;

Considerato che la Società Tre Emme S.r.l., ha chiesto l'introduzione di un trituratore mobile e la relativa emissione di tipo diffuso, è stato chiesto il parere di competenza al Servizio Inquinamento Atmosferico;

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano, pervenuto in data 11.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 24931), ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;

Considerato che la Società Tre Emme S.r.l. produce EOW caso per caso rientranti nell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, questa Città Metropolitana con nota del 20.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9629), ha chiesto la presentazione della scheda relativa ai Regolamenti Reach CLP e POPs;

Preso atto della nota dell'azienda del 25.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 12571), di trasmissione della predetta scheda relativa agli adempimenti dei Regolamenti Reach CLP e POPs;

Vista la nota del 10.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 23869), con la quale Città Metropolitana di Milano ha chiesto parere ad ATS Città Metropolitana di Milano, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ISPRA;

Considerato che con nota pervenuta il 28.04.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 68956), ATS Città Metropolitana di Milano, ha comunicato che allo stato attuale non è previsto il rilascio di pareri tecnici sulla valutazione compilata dall'azienda relativamente agli adempimenti previsti dai Regolamenti Reach CLP e POPs, fa comunque presente che l'azienda dovrà dar seguito agli adempimenti previsti, documentandoli e tenendoli a disposizione in quanto possibile oggetto di attività di vigilanza da parte di ATS di Città Metropolitana di Milano nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo delle sostanze chimiche;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di variante non sostanziale all'Impresa Tre Emme S.r.l. dell'impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Industria n. 73/75/77;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 806,00.= ricevuta del versamento effettuata in data 10.12.2020;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 18.05.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 80256) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria dell'11.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 24931);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 del 17 maggio 2021 Rev. n. 6";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, la variante non sostanziale all'autorizzazione rilasciata con Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018 e s.m.i. a favore dell'Impresa Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Industria n. 73/75/77, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 18.05.2021, nell'Allegato Tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018 che fissa la scadenza al **19.11.2028**;
2. sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018 tranne quelle espressamente modificate con il presente provvedimento;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

4. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

5. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;

6. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Tre Emme S.r.l., al Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e A.T.S. territorialmente competenti;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento è trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana, competente nell'attività di vigilanza nell'ambito del Piano Nazionale di Controllo sulle sostanze chimiche;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01200437814439;

€4,00: 01200153775930;

Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)****SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed insediamento in Boffalora Sopra Ticino (MI), Viale dell'industria n. 73/75/77. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI07660U
RAGIONE SOCIALE	Tre Emme S.r.l.
C.F./P.IVA	08008340153/01479170035
SEDE LEGALE	Novara , Via Giulietti n. 9
SEDE OPERATIVA	Boffalora Sopra Ticino (MI), Viale dell'industria n. 73/75/77
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	2
Particella catastale	n. 347 - 388
Gauss Boaga x	1488050
Gauss Boaga y	5035067
Via/Piazza/Località	Viale dell'industria n. 73/75/77
Comune	Boffalora Sopra Ticino
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	20 novembre 2018
Scadenza autorizzazione:	19 novembre 2028

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R3) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15
-------------------	---

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 10.12.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 209237) e completata in data 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9349) su richiesta di documentazione integrativa del 13.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 5592);
- 3.2** Avvio del procedimento il 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9406);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di variante non sostanziale non soggetta a verifica di V.I.A.;
- 3.4** Conferenze di servizi non sono state indette perché trattasi di variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9406) al 28.04.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 68956);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 8.093 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola *“Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 del 17 maggio 2021 Rev. n. 6”*.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018:

- inserimento di un trituratore mobile per il trattamento dei rifiuti di carta e cartone e della relativa emissione di tipo diffuso;
- revisione del layout dell'impianto di gestione rifiuti;
- inserimento dell'operazione di recupero R3 sui codici EER 030308 e 191201;
- rinuncia all'operazione di recupero R3 sul codice EER 150203;

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R3), o conferire ad impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 End of Waste conformi al d.m. 188 del 2020. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, plastica e legno. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

6.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3.340 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 320 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R3) sono pari a 50.200 ton/anno e 200 ton/giorno quantitativo massimo;



8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
020110	rifiuti metallici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030101	scarti di corteccia e sughero	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti di legno e sughero</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030301	scarti di corteccia e legno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030399	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti di carta o cartone</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti tessili</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
070213	rifiuti plastici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
070299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti, ritagli, sfridi e sbavature di gomma</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
100210	scaglie di laminazione	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
100299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
100899	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
110501	zinco solido	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	



Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120113	rifiuti di saldatura	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe e cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150101	imballaggi di carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
150102	imballaggi di plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150103	imballaggi in legno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150104	imballaggi metallici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150105	imballaggi compositi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160117	metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160118	metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160119	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170101	cemento	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170102	mattoni	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170103	mattonelle e ceramiche	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170201	legno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170203	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170402	alluminio	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	



Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
170403	piombo	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170404	zinco	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170405	ferro e acciaio	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170406	stagno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170407	metalli misti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191201	carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
191202	metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191203	metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191204	plastica e gomma	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191208	prodotti tessili	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200101	carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
200111	prodotti tessili	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200139	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200140	metallo	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200307	rifiuti ingombranti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele;

11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 11.1** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 11.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 del 17 maggio 2021 Rev. n. 6*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 11.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 11.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 11.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

- 11.4** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 11.5** le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 11.6** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso.
- 11.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 11.8** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 11.9** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 11.10** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
 - 11.10.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
 - 11.10.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - 11.10.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
 - 11.10.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

- 11.10.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 11.10.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
- 11.10.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 11.10.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 11.10.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.10.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 11.10.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.10.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 11.10.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 11.10.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 11.10.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 11.10.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;
 - 11.10.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 11.10.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 11.10.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 11.10.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 11.10.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche

la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

- 11.10.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 11.10.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 11.10.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 11.11** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 11.11.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

CARTA

- 11.12** i rifiuti di carta e cartone EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa) cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184, ter, comma 2 del D.Lgs. 152/06 se rispettano quanto previsto dal Decreto n. 188/2020 del 22/09/2020. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima;
- 11.13** i rifiuti di carta e cartone sono qualificati come "carta e cartone recuperati" se risultano conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	<0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

- 11.14** il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
- 11.14.1** accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- 11.14.2** esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- 11.14.3** controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- 11.14.4** controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli

analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	<0,1
Fenolo	% in peso	<0,1
Nonilfenoli (NO)	% in peso	<0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	<0,1

- 11.14.5** pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- 11.14.6** stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- 11.14.7** procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- 11.14.8** quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- 11.14.9** analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità;
- 11.15** fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:
- 11.15.1** lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
- 11.15.1.1** provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere ai codici ammessi per la produzione di carta e cartone recuperati (EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308);
- 11.15.1.2** rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente ai rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;
- 11.15.1.3** i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse a quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
- 11.15.1.4** quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
- 11.15.1.5** l'area di cui al punto precedente non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
- 11.15.1.6** le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
- 11.15.1.7** il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.
- 11.16** le verifiche sulla carta e cartone recuperati da effettuare sono:
- 11.16.1** l'accertamento di conformità ai requisiti deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a **5.000 tonnellate**;

- 11.16.2** l'accertamento dei requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;
- 11.16.3** il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 188/2020, e' attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
- 11.16.4** il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;
- 11.16.5** il produttore conserva per un anno ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o UNI EN ISO 14001 ed ha fornito la documentazione presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802.
- 11.17** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 11.17.1** Norma UNI EN 643;
- 11.17.2** certificazione UNI EN ISO 9001;
- VARIE**
- 11.18** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 11.19** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 11.20** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 11.21** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 11.22** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 11.23** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 11.24** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 11.25** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

- 11.26** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 11.27** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi